

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1362

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore della signora Spemulli Anna Paola.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *“i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca’;*
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il *“Piano comunale dei tratturi”* (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - a) *i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;*
 - h) *i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
 - c) *i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.*

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub* lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato;
- la Legge Regionale n. 44/2018, all'art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiali, anche pro-quota.

RILEVATO CHE

- La signora Spemulli Anna Paola, in data 16/11/2018, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n.108/25294, per l'acquisto, pro-quota, di suolo tratturale, facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello “ nel centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.IIa 2217 - ente urbano- di mq 789, di cui mq 516 appartenenti al demanio armentizio della Regione Puglia, come da perizia tecnica redatta dal geom. Salvatore Capocchiano;

- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Spemulli, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietaria del soprassuolo insistente in parte su suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/25973 dell' 26/11/2018, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. h), della L.R. n. 4/2013 e dall'art. 13 della L.R. n.44/2018;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 03 del 6/02/2019, ha fissato il valore di mercato del suolo, relativamente alla quota della signora Spemulli, in € 16.000,00 (euro sedicimila/00);
- lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 3555 del 18/02/2019, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% del valore stimato prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di unità immobiliare utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 1.600,00 (euro milleseicento/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/10000 del 9/05/2019, è stato formalmente accettato dalla signora Spemulli Anna Paola.

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. e) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U. nonché dall'art. 13 co 1 lettera b) della LR. n.44/2018;
- la signora Spemulli ha formalmente manifestato la volontà di acquistare, pro-quota, per quanto di propria spettanza, il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 1.600,00 (euro milleseicento/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione del 90 % del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U. e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro quota del terreno tratturale come in premessa identificato, sdemanzializzato ex lege, in favore della signora Spemulli Anna Paola, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 1.600,00 (milleseicento/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 1.600,00 verrà corrisposta dalla signora Spremulii Anna Paola mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 1.600,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O." Gestione ed Alienazione", dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, **il trasferimento a titolo oneroso, pro-quota nella misura di 34,89 millesimi**, in favore della signora Spremulli Anna Paola, nata il (*omissis*), del terreno di mq 516 circa, sdemanializzato ex lege, facente parte del Tratturello " Foggia-Ordona-Lavello", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 2217/p - ente urbano-
- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi € 1.600,00 (euro milleseicento/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di **conferire** al funzionario p.o. Gestione ed Alienazione del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D'Emilio nata a (*omissis*) il (*omissis*) , l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE